

Parte prima - N. 34

Anno 44

19 settembre 2013

N. 275

Sommario

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 SETTEMBRE 2013, N. 136

Trattamento indennitario di un consigliere regionale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ed ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea".....1

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4396/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Monari, Naldi, Corradi, Noè, Barbati, Grillini, Riva, Favia e Donini sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali in caso di sospensione di diritto.....2

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 SETTEMBRE 2013, N. 137

Comunicazione in merito alla sospensione di diritto di un consigliere regionale (proclamato eletto per temporanea sostituzione) ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (D.P.C.M. del 5 agosto 2013, notificato in data 28 agosto 2013).....3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 SETTEMBRE 2013, N. 136

Trattamento indennitario di un consigliere regionale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ed ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Vista la delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 121 del 2013: "Trattamento indennitario di un consigliere regionale ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 ed ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea"", con la quale l'Ufficio di Presidenza, presso atto della nota della Prefettura di Bologna, acquisita al nostro prot. n. 34398 del 28/8/2013, con la quale è stata trasmessa alla Presidente dell'Assemblea legislativa copia del DPCM del 5/8/2013 con cui è accertata la sospensione del Consigliere Giampaolo Lavagetto dalla carica di consigliere della Regione Emilia-Romagna a decorrere dal 21 maggio 2013 (data della convalida dell'elezione del consigliere regionale, proclamato eletto per temporanea sostituzione in data 23 aprile 2013) a seguito di condanna non definitiva per il reato di peculato (art. 314 c.p.) di cui alla sentenza n. 325/2011 del 12 ottobre 2011 emessa dal Tribunale di Parma, ha deliberato:

“a) la sospensione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l.r. 11/2013, a far data dal 21 maggio 2013 (data della convalida dell'elezione del consigliere regionale, proclamato eletto per temporanea sostituzione in data 23

aprile 2013) e per la durata della sospensione di diritto, della indennità di carica di cui all'art. 4 della medesima l.r., nonché delle coperture assicurative, percepiti dal consigliere Giampaolo Lavagetto;

- b) la sospensione dei rimborsi delle spese per l'esercizio del mandato di cui all'articolo 8 a far data dall'entrata in vigore della l.r. 26 luglio 2013, n. 11 "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea", in quanto la precedente normativa nulla disponeva al riguardo; (*omissis*)"

Visto il D.lgs. n. 235 del 2012 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ed in particolare l'articolo 8, comma 4 ultimo periodo che prevede che "Per la durata della sospensione al Consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale";

Visti gli articoli 13 e 14 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico

dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea" ed in particolare l'articolo 14 che prevede che "nelle ipotesi di cui all'articolo 13, l'Assemblea legislativa delibera a favore del Consigliere la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'art. 4";

Dato atto che i consiglieri Andrea Defranceschi, Presidente del gruppo "Movimento 5 Stelle Beppegrillo.it", Giovanni Favia, del gruppo "Misto" e Gian Guido Naldi, Presidente del gruppo "Sinistra Ecologia Libertà - Idee Verdi (S.E.L. - Verdi), hanno dichiarato di non partecipare al voto;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
delibera

- ai sensi dell'articolo 8 comma 4 ultimo periodo del D.lgs. n. 235 del 2012 e dell'art. 14 della L.R. 11/2013, a favore del consigliere regionale Giampaolo Lavagetto, proclamato eletto per temporanea sostituzione, la concessione di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica di cui all'articolo 4 della L.R. 11/2013, dal 21 maggio 2013 per la durata della sospensione di diritto dalla carica di Consigliere regionale;

- di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO - ORDINE DEL GIORNO

Oggetto n. 4396/1 - Ordine del giorno proposto dai consiglieri Monari, Naldi, Corradi, Noè, Barbati, Grillini, Riva, Favia e Donini sul trattamento indennitario dei consiglieri regionali in caso di sospensione di diritto

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

per la seduta del 10 settembre 2013 è iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea legislativa l'oggetto 4396 (Trattamento indennitario di un consigliere regionale ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" ed ai sensi degli artt. 13 e 14 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11 "Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea");

il decreto legislativo n. 235 del 2012 prevede, nel caso di sospensione di diritto di un consigliere regionale, che allo stesso debba spettare un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale;

la Regione Emilia-Romagna, con legge regionale 11 del 2013, ha previsto la corresponsione nel caso di sospensione di diritto di un consigliere regionale di un assegno in misura pari alla metà dell'indennità di carica prevista.

Considerato che

in questi ultimi anni è stata fortemente avvertita l'esigenza di ridurre i costi gestionali dell'Assemblea legislativa quale segnale della necessità che la politica gravi sempre meno nell'esercizio delle proprie funzioni sui cittadini anche in considerazione del fatto che questi ultimi, nella maggior parte dei casi, vivono importanti periodi di difficoltà economica e sociale;

il consigliere sospeso di diritto non esplica alcuna attività istituzionale.

L'Assemblea legislativa impegna l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea

- ad approvare un progetto di legge da presentare al vaglio dell'Assemblea legislativa, affinché la concessione dell'assegno previsto dalla normativa nazionale e regionale al consigliere sospeso non corrisponda alla metà dell'indennità di carica, come ora disciplinato dalla legge regionale, bensì non venga corrisposta;

- a presentare una proposta di legge alle Camere ai sensi dell'art. 121 Cost. per armonizzare il comma 4 dell'art. 8 del D.lgs. 235/2012 in coerenza con i contenuti del progetto di legge regionale sopracitato.

Approvato a maggioranza dei presenti nella seduta anti-meridiana del 10 settembre 2013

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 10 SETTEMBRE 2013, N. 137

Comunicazione in merito alla sospensione di diritto di un consigliere regionale (proclamato eletto per temporanea sostituzione) ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 31 dicembre 2012 n. 235 e alla sostituzione temporanea con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere ai sensi dell'articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (D.P.C.M. del 5 agosto 2013, notificato in data 28 agosto 2013)

PRESIDENTE:

Visti:

il D.P.C.M. 5 agosto 2013, notificato dalla Prefettura di Bologna con nota acquisita al prot. n. 34398 del 28 agosto 2013, con il quale è stata accertata la sospensione del signor Giampaolo Lavagetto dalla carica di consigliere regionale della Regione Emilia-Romagna, a decorrere dal 21 maggio 2013 (data della convalida dell'elezione del consigliere, proclamato eletto per temporanea sostituzione in data 23 aprile 2013), ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, essendo stata emessa dal Tribunale di Parma, nei suoi confronti, condanna non definitiva per il reato di peculato (art. 314 c.p.) con sentenza n. 325/2011 del 12 ottobre 2011;

il D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e in particolare:

- l'art. 7 "Incandidabilità alle elezioni regionali" ove (comma 1 lett. c)), tra altro, si prevede che non possono essere candidati alle elezioni regionali, e non possono comunque ricoprire la carica di consigliere regionale, coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 314 c.p.;

- l'art. 8 "Sospensione e decadenza di diritto per incandidabilità alle cariche regionali" che dispone la sospensione di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, del medesimo decreto, tra le quali in particolare quella di consigliere regionale, stabilendo:

"1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate all'articolo 7, comma 1:

a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 1, lettere a), b), e c);

b) omissis...

c) omissis...

2. omissis...

3. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, fatte salve

le diverse specifiche discipline regionali, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. La cessazione non opera, tuttavia, se entro il termine di cui al precedente periodo l'impugnazione in punto di responsabilità è rigettata anche con sentenza non definitiva. In quest'ultima ipotesi la sospensione cessa di produrre effetti decorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.

4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione ai sensi del comma 1 sono comunicati al prefetto del capoluogo della Regione che ne dà immediata comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale, sentiti il Ministro per gli affari regionali e il Ministro dell'interno, adotta il provvedimento che accerta la sospensione. Tale provvedimento è notificato, a cura del prefetto del capoluogo della Regione, al competente consiglio regionale per l'adozione dei conseguenti adempimenti di legge. Per la regione siciliana e la regione Valle d'Aosta le competenze di cui al presente articolo sono esercitate, rispettivamente, dal commissario dello Stato e dal presidente della commissione di coordinamento; per le province autonome di Trento e di Bolzano sono esercitate dai rispettivi commissari del Governo. Per la durata della sospensione al consigliere regionale spetta un assegno pari all'indennità di carica ridotta di una percentuale fissata con legge regionale.

5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.

6. Chi ricopre una delle cariche indicate all'articolo 7, comma 1, decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di prevenzione."

Si dà pertanto atto della sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale di Giampaolo Lavagetto (proclamato eletto per temporanea sostituzione), ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235, a decorrere dal 21 maggio 2013.

È doveroso ora procedere alla temporanea sostituzione del consigliere regionale sospeso e pertanto richiamo la legge 17 febbraio 1968 n. 108 "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" e in particolare l'art. 16-bis "Supplenza" dal quale discende che nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 -

ora art. 8, commi 1, 2 e 3 del citato d.lgs. 235/2012 - *“il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario di Governo, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell'articolo 16”*.

Richiamo altresì per relationem il verbale dell'Ufficio di Presidenza del 4 settembre 2013.

Richiamo la delibera di Assemblea legislativa n. 111 del 23 aprile 2013 con cui si è provveduto alla sospensione del consigliere regionale Luigi Giuseppe Villani ed alla temporanea sostituzione con affidamento della supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere, a far data dal 23 aprile 2013, al sig. Giampaolo Lavagetto, in quanto primo dei candidati non eletti nella lista provinciale n. 4 avente il contrassegno “PDL”, per la quale è stato eletto il consigliere Villani, come da verbale dell'Ufficio centrale circoscrizionale presso il Tribunale di Parma, relativo alla elezione dell'Assemblea legislativa regionale dell'Emilia-Romagna - anno 2010.

Dò atto che dal medesimo verbale dell'Ufficio centrale

circoscrizionale presso il Tribunale di Parma, risulta secondo dei candidati non eletti nella lista provinciale n. 4 avente il contrassegno “PDL”, per la quale è stato eletto il consigliere Villani, la sig.ra Cinzia Camorali. Il Consiglio procede pertanto alla temporanea sostituzione, ai sensi dell'art. 16-bis della l. 108/68, del consigliere Lavagetto, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere alla sig.ra Cinzia Camorali a far data dalla seduta odierna.

Successivamente l'Assemblea deve esaminare d'ufficio la condizione del consigliere supplente. Rammento, a tal fine, il secondo comma dell'articolo 17 della citata legge elettorale *“nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione”*. I consiglieri divengono titolari dei diritti, dei doveri e delle prerogative inerenti la loro funzione secondo le leggi e lo Statuto regionale (art. 1 del Regolamento interno).

Il presente atto sarà immediatamente pubblicato nel BURERT e trasmesso alla Prefettura di Bologna a riscontro dell'adozione degli adempimenti di legge conseguenti alla notifica del DPCM del 5 agosto 2013 ex art. 8 comma 4 del d.lgs. n. 235 del 2012.

Invito la consigliera Camorali, se presente, a prendere posto tra gli altri consiglieri.

(entra la consigliera Camorali)